



**COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**ORDINANZA DEL SETTORE TECNICO PRIVATO N. 2 DEL
07-07-2022**

OGGETTO:	ORDINANZA per la lotta contro l'infestazione MUSCINA (mosche) nel territorio della provincia di Bergamo - ANNO 2022
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che:

- la lotta contro le mosche domestiche va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente a mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene ambientale;
- il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione del "centro di raccolta" di Via Torchio per il conferimento differenziato dei predetti rifiuti (per tramite della Soc. G.ECO SRL di Treviglio affidataria della gestione dei "servizi di igiene urbana");

VISTA la nota 29.06.2022 n. 62720 di prot. dell'A.T.S. di Bergamo, pervenuta in atti del 30.06.2022 al n. 9569 di prot. avente per oggetto "*Indicazioni per la lotta all'infestazione muscina (mosche) nel territorio della provincia di Bergamo – anno 2022*";

ATTESA la necessità di predisporre misure cautelari quali azioni di contenimento delle mosche domestiche nel territorio comunale e di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 344 del T.U. Legge Sanitarie – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

per gli aspetti di igiene e sanità pubblica

O R D I N A

1. **ai titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali** di provvedere ad effettuare periodici interventi di disinfestazione da mosche all'interno degli insediamenti.

I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del Titolare/Conduttore dell'Azienda, su apposito Registro (o in Registri già in uso presso l'Azienda) in cui indicare le date del trattamento, il nome commerciale del prodotto disinfestante e le relative dosi impiegate di utilizzo.

Inoltre, i Titolari/conduttori stessi dovranno provvedere affinché:

- a. le lettiere degli allevamenti, all'interno delle stalle che presentino infezioni in atto, siano sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere portate all'esterno;
- b. le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per quanto riguarda lo spandimento dei liquami zootecnici, con l'osservanza dei periodi di divieto;
- c. i liquidi ed i reflui zootecnici utilizzati per la concimazione dei campi, sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente dopo lo spandimento e, comunque, nella medesima relativa giornata.

Nei terreni vicini ai centri abitati, l'interramento delle deiezioni deve essere contestuale allo spandimento e, comunque, deve essere completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.

L'interramento deve avvenire tramite aratura;

2. **ai proprietari di terreni agricoli facenti parte, e non, delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale** il divieto di mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposti a trattamenti di stabilizzazione e destinati alla concimazione di terreni.

I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposti a trattamenti di stabilizzazione predisposti, in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di due giorni senza essere

coperti con idonei teli impermeabili, atti ad evitare -in tutte le condizioni- lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquami di sgrondo, in caso di precipitazioni.

Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante.

3. **ai proprietari dei terreni incolti** di provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuto effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;
4. **ai titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali**, che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, di provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti.

A V V E R T E c h e

- la presente ordinanza è adottata in forza di quanto dispongono i Titoli I, II e III del vigente Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.) al fine di salvaguardare la salute pubblica;
- la responsabilità dell'eventuale inadempienza ai disposti di cui alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della **sanzione amministrativa da € 50,00 sino a € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del Regolamento Comunale delle sanzioni amministrative (cfr. deliberazione di C.C. 23.03.2005 n. 7).

D I S P O N E c h e

- il **Settore di Polizia Locale ed i competenti uffici dell'A.T.S. di Bergamo siano incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per sanzionare gli eventuali trasgressori;**
- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite il servizio di newsletter comunale, pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale per tutto il tempo di validità dello stesso;

- copia della presente ordinanza sia inviata, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - a. all'**A.T.S. DI BERGAMO**, Via F. Galliccioli n. 4, 24121 Bergamo, protocollo@pec.ats-bg.it;
 - b. al **SETTORE DI POLIZIA LOCALE**, sede, polizia.locale@comune.cisano.bg.it.

REFERENTE: Motta Geom. Tiziano

N.B.: non seguirà, al telefax inviato ovvero e-mail, la spedizione postale della presente nota in originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nunzio Panto'
[il presente documento è sottoscritto con firma
digitale
a' sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005]



**COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO**

ORDINANZA DI TECNICO PRIVATO N. 2 DEL 07-07-2022

OGGETTO:	ORDINANZA per la lotta contro l'infestazione MUSCINA (mosche) nel territorio della provincia di Bergamo - ANNO 2022
-----------------	--

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'Albo On Line di questo Comune dal giorno 07-07-2022 al giorno 31-12-2022 per 15 giorni consecutivi.

Addi, 07-07-2022

IL MESSO COMUNALE